

68314

Jan 1975 LHM
Almo
Sig. Cav. Luigi Bonforbi
Comig. M. M. M.
Salerno

INNANZI IL COLLEGIO DEGLI ARBITRI

COMUNE di SALERNO contro CAMMILLI

(VI. ALLEGAZIONE)

La responsabilità del Comune per il rilascio del cantiere alla piazza d'armi.

I. Il Collegio degli Arbitri, nella interlocutoria del 30 giugno 1908, ferma l'obbligo del Comune di garantire all'Impresa il godimento, per cantiere, delle due zone della piazza d'armi consegnate nel 17 dicembre 1904, e dà ingresso (salva la valutazione della consistenza e del montare del danno) alla discussione sulle due domande di indennizzo, proposte dall'Impresa, « l'una in riguardo al trasporto del cantiere da piazza d'armi a S. Teresa, e l'altra per il trasporto dei massi dal nuovo cantiere S. Teresa al mare. »

Il dispositivo, in correlazione, impone la « specifica comprovante i danni che poterono deriva-

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SALERNO
BIBLIOTECA
XV
1
A 3
VOL. 312

« re.... dall' **eseguito rilascio al Genio militare** « delle *due zone della piazza d'armi* »; rilascio che — è detto innanzi, nel lodo medesimo — avrebbe avuto luogo nel **17 novembre 1906**, in forza della convenzione del *maggio 1906*.

Sicchè è chiaro che i danni attribuiti sieno quelli **dipendenti** dal detto rilascio delle due zone della piazza d'armi, e quindi **posteriori al 17 novembre 1906**.

II. Nel **17 gennaio 1907** — col ricorso alla Giunta Comunale — l'Impresa riassume **tutte** le controversie sorte *sino a quella data* con la Direzione dei lavori, e **liquida** in L. 8730 i danni sofferti per « trasporto cantiere », della quale somma chiede l'attribuzione al N. 4 del capo III.

Notisi che già da *giorni innanzi*, **9 gennaio 1907**, si era **ripresa** la lavorazione *a piazza d'armi* — siccome risulta dal libretto num. 5 pag. 1, ed *accetta* l'Impresa a pag. 26 della *specifica* —, ed era quindi **cessata la ragione di danni futuri**, in dipendenza del **rilascio** delle zone all'autorità militare, di che è cenno nel lodo interlocutorio.

III. *Corollario* delle due proposizioni che precedono è questo: che il danno, per la causale ammessa dagli arbitri, ha **inizio** nel **17 novembre 1906** ed ha **termine** nel **9 gennaio 1907**; per il quale

periodo l'attribuzione non può eccedere la richiesta di L. 8730.

Certo, se la Giunta Comunale avesse accolta la richiesta del Cammilli 17 gennaio 1907, ed avesse segnate in contabilità le L. 8730, ovvero parte di esse, che si fossero giustificate, ogni conto — per indennizzi derivanti dal trasporto del cantiere — si sarebbe saldato.

IV. Ora (nel merito della partita) sta in fatto, che il cantiere a S. Teresa era di già impiantato dalla Impresa, come di obbligo, per le esigenze dell'appalto (articolo 21 capitolato generale) sin dal 17 gennaio 1906 (libretto 2.° pag. 1); sicchè è perentoriamente escluso che il medesimo sia sorto in conseguenza del rilascio della piazza d'armi all'autorità militare, del novembre stesso anno e per virtù della convenzione del maggio.

Non è — in altri termini — il nuovo cantiere la conseguenza dannosa dell'inadempimento del Comune, ed esula la responsabilità civile, secondo le norme degli articoli 1224 e seguenti cod. civ.

V. Comunque, supposta ammissibile la indagine di dettaglio, incombe agli Arbitri di valutare se e quali danni in concreto, ed alla stregua del reale stato delle cose, abbia davvero patiti l'Impresa, per la causale suespressa, e nei limiti delle



REGISTRATO



lire 8730, e per i singoli *elementi* indicati a pag. 8 delle *Analisi* (Alligato A della 1.^a memoria).

Tutte le spese relative all' *impianto* del cantiere a S. Teresa, *muretti laterali* (lire 1440,00), *fosso da calce, baracche* ecc. (lire 1500,00), debbono indubbiamente escludersi, se è un **fatto** incontrovertibile che il cantiere **preesisteva**.

E poichè nel cantiere si costruivano **massi**, non **destinati** già a rimanere ivi in giacenza, bensì ad essere **trasportati al mare**, per la formazione dei frangionde, è chiaro altresì che nemmeno sieno dovute le spese — esagerate per giunta — del *fossone* (lire 200), dell' *armamento del binario* (lire 360 + 62,00 + 180), per la costruzione del *pontile* (lire 3000) e *sorveglianza e tasse* per il medesimo (lire 418); le quali spese tutte sono *accessorio* inseparabile ovvero **elementi integranti** del cantiere **preesistente**.

Devono così, senz'altro, falcidiarsi lire 7160.

Non restano che le partite relative al trasporto dalle *casse forme* e delle *rotaie e traversine* e dei *macchinarii* inservienti già prima alla lavorazione alla piazza d'armi; ma per il trasporto medesimo, per la distanza appena di due chilometri, da un capo all'altro della città, può bene ritenersi sufficiente la spesa di L. 500.

VI. Non va omissso il rilievo che nella ri-

chiesta di arbitraggio 15 marzo 1907 l'Impresa mantenne ferma la misura del danno in lire 8730.

VII. Soltanto nel 12 aprile 1907 venne fuori la richiesta di lire 12000 « per le maggiori spese « occorrenti per il trasporto dei massi dal cantiere « di S. Teresa al mare, a causa dall'interrimento « prodotto dalle mareggiate e dallo spostamento « dei massi » (pag. 147, 1.º registro di contabilità).

L'Ingegnere direttore non mancò di rilevare la stranezza della richiesta medesima (pag. 149 citato registro), notando che « per suo comodo » l'Impresa (sin dal gennaio 1906) avea impiantato il cantiere a S. Teresa, e che per giunta era in colpa per non « aver provveduto ai mezzi oppor- « tuni ad impedire l'inconveniente verificatosi, che « essa già conosceva, essendo notorio che il mare « in tempo di burrasca varca il suo limite ordi- « nario, estendendosi più o meno sulla zona dove « si trovano i massi costruiti ».

Imputet sibi!

E diceva benissimo.

In diritto sono risarcibili i danni che risultino conseguenza diretta ed immediata dall'inadempimento (art. 1229 cod. civ.); nella specie l'interrimento dei massi — il quale avrebbe determinata la maggiore spesa di trasporto dal cantiere al mare — è conseguenza della impreveggenza della stessa

Impresa, che potea e *dovea* astenersi dal costruir massi là dove *maximus fluctus hibernus excurrit*.

E dire che omise sinanche la costruzione di un muretto di protezione!

VIII. Ad ogni modo, il Comune non potrebbe esser chiamato *responsabile* che del danno ai massi costruiti **dal 17 novembre 1906 al 9 gennaio 1907** (dopo cioè e **per effetto** del rilascio della piazza d'armi), i quali massi sono appena **68** sugli 882, esistenti in cantiere a fine del 1906 (pag. 48 e 53 del 2° libretto). Sicchè, ammettendo in mera ipotesi il danno totale di lire 12,000, dovrebbe esso essere risentito dal Comune per sole lire **924,80**.

IX. Ma la *misura* indicata di lire 12,000 è una *fisima*.

L'Impresa segna lire 90 al giorno per il personale marittimo, oltre lire 50 per gli operai addetti al sollevamento di massi; partite indubbiamente *esagerate*.

Ed è certo, per giunta, che *alternamente*, e nello *stesso giorno*, il personale marittimo, è servito all'Impresa ed è stato benissimo utilizzato anche *per il trasporto de' materiali dalle cave della costiera di Amalfi* e per la *collocazione in opera* dei massi.

Sicchè la spesa in discorso per i massi, pur con criterii larghissimi, non potrebbe valutarsi oltre le L. 60 giornalieri.

Aggiungasi che *non è dimostrato (actori incumbit onus probandi)* che i 412 massi, cui accenna l'Impresa, fossero egualmente insabbiati — e deve per fermo ammettersi che lo sieno stati di meno o addirittura per niente quelli, in maggior numero, più lontani dal lido —; donde l'enormezza del criterio che l'Impresa abbia in complesso impiegato un lavoro quasi *triplo* di quello previsto, nel senso che abbia collocati in opera *tre* massi al giorno invece di *otto*.

Dei quali rilievi tenendo calcolo, il danno *totale* — ed il Comune dovrebbe, *se mai* (si ripete) risponderne in proporzione di soli massi 68 — non potrebbe eccedere le lire 1000.

X. Si perviene all'arbitramento.

E l'Impresa, in dipendenza del cosiddetto rilascio del cantiere a piazza d'armi, **non chiede** oltre le **due** partite suindicate, l'una di lire 8730 e l'altra di lire 12,000.

Di **queste** due partite si occupa il Collegio degli Arbitri nella sentenza del 30 giugno («...l'Impresa presenta **due** domande per indennizzo di danni... Non può rifiutarsi l'ingresso a **questa** istanza... ») ed alle medesime *tassativamente*, e per il fine di decidere della *loro attribuzione*, e della loro *misura*, recisamente **contrastate**, si riferisce la *prova* della consistenza e del montare del danno.

XI. Ma, nella stessa sentenza, si contiene il **rigetto** perentorio del capo delle *varianti*, ed è *esclusa* in massima ogni responsabilità del Comune sino al *17 dicembre 1906* — i due elementi *fondamentali* delle *richieste* sbalorditive della Impresa —; donde *l'opportunità*, che essa intuisce, d'invocare ausilio alla *modestissima* contestazione.... sul rilascio del cantiere!

E, con evidente *alterazione* della domanda, ed altre domande formulando, assolutamente **nuove** — **inammissibili** in diritto e **contradette** nel fatto dalle precedenti *dichiarazioni*, circa la *misura* del danno patito per la dedotta causale — l'Impresa trova modo (pag. 23 e seguenti della « *specifica dei danni* ») di formulare **sette** singoli capi, in dipendenza del *rilascio del cantiere*, per il totale nientemeno di lire **101,060**!

XII. Malgrado la palese *inammissibilità*, giova, per meglio apprendere *i sistemi* della Impresa, vagliare sommariamente il contenuto dei **nuovi** cinque capi di domanda, aggiunti ai **due**, oggetto dell'arbitramento.

a) « *Secondo trasporto dal cantiere S. Teresa* « per ritorno a piazza d'armi, lire 8730 ».

Ma se sono *rimasti* in funzione *tutti e due* i cantieri, peraltro *indispensabili* anche per il lavoro *contemporaneo* nei *due* tronchi estremi?!

b) « *Maggior trasporto dei materiali a S. Teresa L. 39,800* ».

L'Impresa *premette* che per la costruzione dei massi a S. Teresa si sia servita dei materiali della *cava Torrione* all' uopo *dimazzati*; constata che per il trasporto dei medesimi ha erogato L. 2,50 a tonnellata, mentre a piazza d'armi la spesa non eccedeva lire 0,20; e chiede quindi il rimborso della differenza su 10 mila metri cubi di calcestruzzo — costituenti la partita *totale* dei massi a S. Teresa nel numero di 882 — oltre il maggiore trasporto di calce: in una lire 39800.

Tutti e tre i termini dello specioso sillogismo sono sbagliati.

I massi a S. Teresa si sono costruiti con i materiali della **Costiera Amalfitana, più vicina a S. Teresa che a piazza d'armi**. Ciò risulta *incidentalmente* dagli ordini di servizio 24 dicembre 1906 n.° 220 e 10 giugno 1907 n.° 349.

Nel primo citato ordine di servizio è trascritto il verbale degli assistenti Borrelli e Ferrante *17 dicembre 1906*, i quali constatano « che due massi
« artificiali in costruzione nella giornata al cantiere
« **S. Teresa** sono stati costruiti uno con breccia
« **estremamente sporca** della cava Florio (Torrione)
« l'altra con breccia piuttosto minuta dalle cave

« della **Costiera** e che non risponde alle norme
« del capitolato ».

Coll'altro ordine di servizio poi 10 giugno 1907
« *si rifiuta il pietrisco della Costiera stamani* tra-
« sportato e scaricato sulla spiaggia a mezzodi
« della **conceria Abbagnano** ».

Noti il Collegio: l'Impresa trasportava mate-
riali dalla **Costiera** sinanche alla **piazza d'Armi**,
accosto alla **conceria Abbagnano** e per la lavora-
zione in quel cantiere.

Vasi a Samo e notte ad Atene!

Imaginarsi che il Cammilli avea *sul posto* —
come dice — la inesauribile cava *Florio* nonchè le
potenti dimazzatrici, animate da energia elettrica,
sufficienti ed *indispensabili* (seguendo la sua ver-
sione) a fornire materiali pur nel lontano cantiere
di *S. Teresa!*

Qual'è dunque la *verità?*

La verità è questa — ed è attestata altresì
dai *giudizii* che i venditori delle cave della *Co-*
stiera hanno **dovuto** sostenere contro Cammilli **per**
essere pagati —: che la cava Florio fornisce *grossi*
blocchi di pietra e che l'Impresa se n'è servita
in limiti *modestissimi* per la formazione del calce-
struzzo.

Potevano, iufatti, i grossi blocchi *dimazzarsi*
ed ottenersi così il materiale adatto a formare il

calcestruzzo; ma, per un verso, tale materiale non sarebbe stato *sufficiente* alla lavorazione dei massi, per l'altro, dovea sembrare e sembrò oltremodo più conveniente di utilizzare i blocchi medesimi per la scogliera naturale a pie' del muro di riva e per muratura.

Solo nel primo periodo dell'appalto quindi l'Impresa *dimazzò e vagliò* tali materiali; ma in prosieguo, anche per i lavori di piazza d'armi, acquistò ed usò materiali della Costiera Amalfitana, *tentando* talvolta di utilizzare i **detriti di infimo ordine** della cava Florio, assolutamente inadatti e quindi **scartati**, siccome occorse nel trascritto verbale del 17 dicembre 1906.

Abbiamo esibiti:

— *Atto di citazione e comparse* relative al giudizio promosso da *Ernesto De Marsico*, avente per oggetto la esecuzione della vendita fatta al Cammilli nel **marzo 1906** di **ventimila** metri cubi di pietrisco della cava sulla strada **Vietri-Raito** a **centesimi 20** il m. c., sufficienti per **duemila** massi.

Il Cammilli non contestò in massima il contratto, indice del **bisogno** (malgrado la disponibilità della cava Florio) di fornirsi di **tutto** il materiale per i massi in *quelle località*; eccèpi soltanto che di seguito ai *saggi* non fosse risultato il materiale medesimo della *qualità* prevista.

— *Sentenza del Tribunale Civile di Salerno 14-21 maggio 1907.* Con la medesima il Cammilli è **condannato** in favore di *Carlo Cioffi* al pagamento del prezzo del brecciamme **estratto** dal fondo Casalino in **Vietri sul Mare**, in dipendenza del contratto **12 novembre 1906**; materiale evidentemente destinato alla lavorazione nel **vicinissimo** cantiere di S. Teresa, in previsione appunto del rilascio del cantiere a piazza d'armi, che ebbe luogo nel **17 stesso mese**.

In conclusione: le *precisioni* dell' Impresa circa la cava Florio fallirono, per la constatata maggiore *convenienza* (a parte l' *insufficienza* della cava medesima) di estrarre il materiale per i massi a *prezzo* addirittura *irrisorio*, da altre cave parimenti vicine, ove il materiale medesimo si rinviene in minuti detriti, per il clivaggio *scistoso* della roccia, o ghiaioso, così risparmiandosi la *dimazzatura*.

E la magnifica macchina, animata da energia elettrica, rimase e dovea rimanere in cantiere siccome un.... *ornamento!*

Eliminata la **premessa**, cade tutto il sillogismo, in cui s'impernia la richiesta delle lire 39,800.

Ma — supposto il trasporto dei materiali dalla piazza d'armi a S. Teresa — è senza dubbio eccessiva la spesa di lire 2,50 a tonnellata, la quale può bene ridursi a L. 1,40, in eccedenza della spesa per lo impiego alla piazza d'armi.

E deve parimenti ridursi il *quantitativo* dei massi, la cui *ipotetica* maggiore spesa possa per avventura addebitarsi al Comune. Ripetiamo che il Comune, giusta la sentenza degli Arbitri, non è tenuto che alla rivalsa del danno, derivato **dal rilascio** del cantiere a piazza d'armi, e quindi dal **17 novembre 1906** in poi sino al *ripristino* della lavorazione in piazza d'armi, **9 gennaio 1907**, durante il quale termine i massi costruiti sono appena **68**.

Ma, a volere addebitare al Comune la maggiore spesa dei medesimi, e sia pure sulle basi delle chieste lire 39.800, non si potrebbero eccedere le lire 3160.

La ipotesi però **non può addirittura prospettarsi**, dovendo la partita dichiararsi *inammessibile* ed in ogni caso *rigettarsi nella totalità*.

c) « *Inutilizzazione macchinario spezzapietre lire 13,500* ».

L'Impresa osserva che per gli 882 massi a S. Teresa non ha potuto *utilizzare* il macchinario spezzapietre, donde il danno.

Non ci si raccapezza!

L'Impresa, poco innanzi, ha sostenuto di *avere impiegato* a S. Teresa i materiali della cava *Torrione*, chiedendo, appunto perciò, la maggiore spesa di trasporto. E quindi il *macchinario* spezzapietre *non* sarebbe stato inoperoso.

Or come si spiega la nuova richiesta, assolutamente *contradittoria*, delle lire 13500, che suppone invece la *inutilizzazione* del macchinario medesimo?

L'enigma si spiega facilmente, ricordando la già enunciata *verità* delle cose: i materiali della lavorazione a S. Teresa sono quelli della *Costiera d'Amalfi*, non reputando conveniente l'Impresa di avvalersi di quelli del Torrione (**nemmeno per la lavorazione a piazza d'armi**), ed essendo essi, per giunta, *insufficienti*.

Quindi *nulla* è dovuto per il *trasporto*, e *nulla* è dovuto per la *inutilizzazione* del macchinario, al quale, del resto, ed ai *mezzi d'opera* in genere il Comune è perfettamente *estraneo*.

Nè occorre intrattenersi sull'altra constatazione, che la partita di lire 13500 sta in correlazione di **tutti** gli 882 massi costruiti a S. Teresa, pur dal *gennaio* al *17 novembre 1906*.

d) « *Energia elettrica* lire 1500,00 ».

Tale richiesta è motivata in vista della sospensione della lavorazione dei massi al cantiere di piazza d'Armi « *dal 7 marzo 1906 al 9 gennaio 1907* ».

Per le ragioni accennate a proposito delle partite precedenti, non riusciamo ad armonizzare il concetto della sospensione della energia elettrica,

animatrice del macchinario spezzapietre, coll'altra della fornitura dei materiali della cava Torrione per la lavorazione a S. Teresa.

E per le ragioni medesime non dubitiamo che anche questa *nuova* partita meriti il perentorio ed illimitato rigetto.

Ma, nel dettaglio, la richiesta in esame appare vieppiù strana.

Anzitutto, non s'intende il *dies a quo* della sospensione, 7 marzo 1906, che non coincide nè colla data del rilascio delle zone a piazza d'armi, 17 novembre 1906, e neppure con quella della convenzione, intervenuta coll'autorità militare nel 26 maggio 1906.

Non contestiamo già che in effetti dal 7 marzo in poi nessun masso fu costruito alla piazza d'armi; ma a tale sospensione dei lavori è completamente estraneo il Comune, spiegandosi essa col seguente rilievo in punto di fatto: che nel 7 marzo 1906 alla Piazza d'Armi erano giacenti ben 981 massi, sufficienti *a coprire* non pure le **due zone originarie**, cui si è limitato l'obbligo di garentia del Comune, ma eziandio le altre in continuazione abusivamente occupate dalla Impresa.

E nel maggio 1906 sinanche questi abusi furono sanati, concedendosi all'Impresa altri suoli, sotto la condizione che lasciasse libera la piazza

d'armi per lo meno per l'esercizio delle reclute nell'ottobre di quell'anno.

e) « *Maggiore spesa di assistenza per divisione di cantiere per due anni L. 16800.* »

Il *rilascio* del cantiere al Torrione ebbe luogo nel 17 novembre 1906, il *ritorno* (*sic!*) al Torrione data ai primi di gennaio 1907 — ed *in corrispondenza* l'Impresa segna la *nuova* partita di L. 8730—; nonpertanto la maggiore spesa di assistenza per *divisione* (*sic*) del cantiere è computata per.... *due anni*, piuttostochè per *un mese* e venti giorni!

Ma — come si è ripetutamente detto — i *due* cantieri *coesistono* sin da gennaio 1906, e furono *dalla Impresa* ritenuti *indispensabili* o opportuni, e sono serviti sempre e servono *tuttora*, *contemporaneamente*, ai bisogni dell'appalto e per il *normale* svolgimento dei lavori nei tronchi estremi.

Tutto attesta in conclusione che è vano il conato di ingrossare, *quintuplicandola*, la partita del danno *originariamente* chiesto per trasporto del cantiere, in lire 8730 e *successivamente*, ed innanzi gli Arbitri, con la scrittura di compromesso, in lire 20730,00.

Ed il solo buon senso invita a ritenere che se per un sol centesimo fosse stato leso davvero il Cammilli **per le cinque nuove causali** dedotte nei cinque **nuovi capi di domanda**, non avrebbe egli di certo ommesso di trarne vantaggio nelle sue proteste e nelle **due** richieste di arbitramento, la seconda delle quali è, ripetiamo, del **15 marzo 1907**.

In questa ridda di milioni immaginarsi se il Cammilli possa esser proprio tacciato di peccati di.... ommissione!

§ 2.

**Circa lo spostamento dei lavori per il ritardo dal
17 dicembre 1906 al 18 novembre 1907.**

Noi supponiamo (in semplice subordinatissima ipotesi) che il Collegio degli Arbitri escluda — ciò che pare impossibile — l'adempimento del Comune per la consegna del tronco orientale, nel **17 dicembre 1906.**

E quindi vi sarebbe l'inadempimento del Comune medesimo sino all'aprile 1907 per il tronco orientale, protratto sino al 18 novembre dello stesso anno per il tronco occidentale; e dovrebbe in tal caso rispondere il Comune **se ed in quanto** l'inadempimento medesimo abbia per avventura, nel detto periodo di tempo, influito sul minore sviluppo dei lavori in confronto del *massimo potenziale* dimostrato nell'anno successivo, dopo cioè la consegna integrale ed inconvertibile così dei lavori come delle zone, ecc.

Or noi assumiamo di dimostrare, e dimostreremo in modo assiomatico, che se differenza di sviluppo di lavori vi è, fatti in meno nel 1907 a confronto del 1908, per circa 100 mila lire, essa si spiega perfettamente in correlazione della stessa **colpa dell'Impresa, e non sia già conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del Comune.**

E' fuori dubbio che se l'Impresa nei primi due anni avesse fatto **tutto quanto poteva e doveva** fare; è fuori dubbio che se nei primi due anni si fossero compiuti i **lavori previsti** per il normale svolgimento dei lavori; l'Impresa dal 17 dicembre 1906 in poi, venuta meno la possibilità dei lavori

ai tronchi estremi (*gli unici* cui avrebbe dovuto attendere) sarebbe rimasta assolutamente imperosa, *e per colpa del Comune.*

Ma se invece risultasse — e risulta in modo sicuro — che per lo stato **vero e reale** dell'appalto, insufficientemente svolto *per colpa della Impresa*, moltissimi lavori, previsti per il primo biennio, **si sarebbero potuti e dovuti eseguire ancora nel 1907**, pur in eccedenza della potenzialità dell'Impresa, la quale fu negligente ad eseguirli; a quale peregrina teorica, a quale elemento di fatto potrebbe mai affidarsi la tesi della responsabilità del Comune?

Non si perda di vista il principio cardinale in tema di civile risarcimento. Non basta già la prova dell'inadempimento: è mestieri che consti il rapporto di **causalità** tra l'inadempimento ed il danno, ovvero, per dirla col linguaggio del legislatore, che il danno risulti « conseguenza **immediata e diretta** dell'inadempimento dell'obbligazione » art. 1229 cod. civ.

E noi proviamo precisamente il contrario, **che il danno deriva cioè dall'inadempimento proprio dell'Impresa a fare quanto poteva e doveva pur NEL 1907**, per lo svolgimento dell'appalto, e per lo stato **EFFETTIVO** in cui i lavori si ritrovavano nel **17 dicembre 1906.**

E per assolvere la nostra indagine, dovremo

discutere dell'andamento dei lavori **sin dall'inizio** della esecuzione del contratto.

L'Impresa Camilli nei primi due anni dell'appalto **avrebbe dovuto e potuto eseguire**, a base di progetto, i primi *cinque frangionde*, un tratto *corrispondente del muro di riva* per la lunghezza di circa 500 metri, i *rinterri* corrispondenti e la *provvista dei massi* artificiali per i moli 6.° e 7.°, da costruirsi, *in concorrenza dei lavori per i tronchi estremi*, negli altri due anni dell'appalto.

In armonia della quale razionale divisione dei lavori, fu stabilito nel contratto il termine di *due anni* per la consegna dei *tronchi estremi*.

A base del progetto medesimo, il costo unitario dei moli è di lire 719,20 a m. l.; e, per i *primi cinque moli*, di complessiva lunghezza metri 474,00, la spesa preavvisata è
di L. 340.900,80

Il costo unitario del *muro di riva* in fondazione ed elevazione risulta giusta il progetto, lire 270 circa a m. l. e per m. 500,00, sotto la protezione dei primi cinque frangionde, il costo preavvisato è di » 135.000,00

A riportare L. 475,900,80



Riporto L. 475,900,80

Pei *riempimenti* con materie di prestito in detto tratto di muro, la previsione media è di m.c. 90,00 a m. l., è per m. c. 45000 di rilevato in complesso, il costo è di lire 1,20 è di » 54.000,00

N. B. — La lunghezza media del rinterro è di m. 30,00, l'altezza varia da zero sulla spiaggia ad un massimo di m. 6,00 e quindi mediamente m. 3,00; onde l'area di rinterro risulta di m.c. 90,00, come sopra.

La provvista dei massi pel VI e VII molo valutasi, sempre a base di progetto, in m.c. 25,20 a m. l., e per m. l. 227,00 di frangionde in complesso m.³ 5720,00, il cui costo valutasi in provvista ai $\frac{3}{4}$ del prezzo num. 9 di elenco, riservandosi l'altro quarto come *compenso* per la *collocazione in opera*, in precisa rispondenza della norma contabile.

$5720,40 \times \frac{3}{4} \times 19,00 =$. . . L. 81.515,70

Totale ammontare . . . L. 611.416,50

La media mensile in detto primo biennio avrebbe dovuto risultare adunque di

$$\frac{611.,416,50}{24} = \text{L. } 25.475,70$$

Nel secondo biennio poi, con la consegna dei tipi per i tronchi ferroviarii, si sarebbe dovuto eseguire circa un milione di lavori, fino ad esaurire il prezzo di appalto. E tale intensività di lavorazione era ben possibile ed obbligatoriamente contrattuale di raggiungere, dacchè i manufatti, opere murali e movimenti di materie, si sarebbero *dovuti* svolgere, siccome *ora* si svolgono, su *cantieri* perfettamente *indipendenti* e cioè nei tronchi *a levante*, nel *centro* ed *a ponente*; oltre sempre la continuazione dei lavori *in mare*.

Invece, l'importo dei lavori *contabilizzati* fino a tutto il 31 ottobre 1906 (pag. 96, Reg. I) è di L. 352.934,71

Nel periodo dal 31 ottobre al 23 febbraio 1907 (pag. 142, Reg. I) l'avanzamento dei lavori fu di altre lire 40347,75; e quindi lo avanzamento medio giornaliero è di lire 350,85.

Per giorni 47 fino al 17 dicembre 1906 l'avanzamento complessivo risulta perciò di . . . » 16.489,95

, Totale L. 369.424.66

Ammontare dei lavori eseguiti effettivamente nel primo biennio dello appalto « 369.424,66

La media mensile **effettiva** risulta adunque

$$\frac{369.424,66}{24} = \text{L. } 15.392,69 \text{ !}$$

E tale valore sta *in correlazione* delle seguenti categorie di lavori, fino alla concorrenza di lire 369.424,66:

a) Per massi in provvista al Cantiere S. Teresa (Libretto 2, pag. 53) nel num. di 882 (la cui collocazione in opera ebbe luogo nell'anno 1907), della cubatura singola da m³ 10,63 a m.³ 15,81, e cioè mediamente di m.³ 12,00, poichè i massi piccoli sono quelli prevalenti. Sono

$$m^3 12 \times 882 = m^3 10.584,$$

da valutarsi ai $3/4 \times 19,00$, e quindi il loro importo contabilitizzato risulta di L. 150,822,00

b) Per massi di precinzione ai moli, giusta le previsioni del del progetto, m³ 25,20 a m. l. di

A riportare L. 150,822,00

Riporto	L.	150,822,00
molo e per m. 258 (1.°, 2.° e 3.° frangionde) m ² 6501,60 a L. 19,00	«	123.530,40
c) Spese occorse per il nucleo interno dei moli e pel sovraccarico del 1.° frangionde e parte del 2.°	«	95.072,26
		<hr/>
Ritornano . . .	L.	369.424,66

Or si esamini quale lavoro **poteva** sviluppare la Impresa nel periodo *dal 17 dicembre 1906 al 18 novembre 1907*, pur supposto che la consegna del tronco orientale non sia stata perfetta che nello aprile, e **guardando allo avanzamento effettivo dei lavori nella citata data del 17 dicembre 1906**.

Risulterà agevolmente che lo inadempimento ipotetico dell'Amministrazione **non determinò alcun danno**, non potendo essa dichiararsi responsabile dello scarso avanzamento dei lavori negli anni precedenti, e **dovendo**, per contro, affermarsi l'**obbligo** della Impresa, di *attenuare* le conseguenze del proprio inadempimento.

L'Impresa avrebbe **potuto e dovuto** eseguire i seguenti lavori:

Moli frangionde, secondo il progetto di variante.

a) Completamento sovraccarico II Frangionde.

	$40 \times 6,00 \times 1,80 = m^3$	432,00
b) Idem. — III. Frangionde	$94 \times 6,00 \times 1,80 = m^3$	1015,20
c) IV. Frangionde	$94,00 \times 28 \times 1,80 = m^3$	4737,60
d) V. Frangionde	$122 \times 20 \times 2,00 = m^3$	4880,00
	$122 \times 8 \times 1,80 = m^3$	1756,80
		<hr/>
		12821,60

Lo importo di detti massi artificiali al prezzo di lire 19,00 è di L. 243.610,40

Si riduce il costo di n.° 882 massi in provvista al cantiere S. Teresa, il cui valor fu computato a $374 \times 19,00$ nell'anno precedente per « 150,822,00

Differenza . . L. 92.788,40

Provvista di massi artificiali al cantiere Torrione per i frangionde VI e VII:

VI. Molo.

$121 \times 20 \times 2,00 = m^3$ 4840,00

$121 \times 8 \times 1,80 = m^3$ 1742,40

VII. Molo

$106 \times 28 \times 1,80 = m^3$ 5342,40

In uno . . . m³ 11924,80

A riportare L. 92.788,40

Riporto L. 92.788,40

Si valutano in provvista al prezzo $3/4 \times e$ e ne risulta lo importo contabile di L. 169.928,40

Importo delle opere pel muro di riva, **tronco centrale.**

Si segna la somma computata, a base di progetto per m. 300 di muro, quali effettivamente sonosi eseguiti nell'anno successivo **da maggio a novembre 1908.**

(Cfr.— Reg. III — Fogli 114, 151, 152, 155 a 157, 161, 190, 195, 198; Reg. IV — fogli 2 a 5, 19 e 20, 41 a 50, 52 a 58, 102 a 120, 131 a 134, 150 a 161, 177 a 181, 204 a 209, 211 a 214, 221.

La progressiva a ponente del cassero XVII, notato al foglio 206 Reg. IV è di m. 698,23, quella alla sez. 17, origine a ponente del tronco orientale è di m. 1000,00, la differenza risulta m. 301,67, pari alla lunghezza di muro eseguita nel tronco centrale durante il 1908).

A riportare L. 262.716,80

	Riporto L.	262.716,80
Si prescinde dalle maggiori spessezze assegnate al muro. . (1) L.		56.242,73
Importo dei rinterri <i>in corri-</i> <i>spondenza di detto tratto</i> di mu- ro: m ³ 90 di materie a m. l., epperò in complesso m ³ 27000 di di materie a lire 1,20 L.		32.400,00
Importo dei lavori e rinterri nel tronco a levante, quale di fatti si è raggiunto nel citato periodo L.		76.526,21
	Compressivamente L.	427.885,74

(1) Le opere eseguite come sopra, ma valutate alla base delle previsioni del progetto appaltato, cioè senza tener calcolo di maggiori dimensioni e strutture murali più costose, importano come dall'unito computo:

a) Muro di riva nel tratto tra la sezione 17 e la prog. 14 + m. 80		33.572,89
Id. nel tratto tra la sezione 14 e 14 + m. 80		17.343,64
b) Prolungamento della fogna Macello		2.240,48
	Totale delle opere murarie	53.157,01
c) I movimenti di materie sono stati comin- ciati a fine settembre 1908 ed il rilevato misura in cifra tonda m. c. 3000 il cui costo, fatta la de- duzione di 17 per costipamenti, è di		L. 3.085,72
	Totale ammontare delle opere nel tronco centrale	L. 56.242,73

La media mensile avrebbe dovuto essere a-
dunque

$$\frac{427.885,74}{11} = 38.898,70$$

Nel fatto invece quale sviluppo hanno avuto
i lavori dal 17 dicembre 1906 al 18 novembre 1907?

a) Provvista di massi artifi-
ciali e loro collocazione nei fran-
gionde.

1. Lavori contabilizzati da f.

120 a f. 177 Reg. 1.° . . . L. 103.122,73

456057.44 —

352934.71

103122.73

2. Id. da f. 187 a f. 189 . « 3.609,31

474955.84 —

471346.53

3609.31

3. Id. da f. 197 a f. 8 Re-
gistro II « 28.148,87

516795.23 —

488646.36

28148.87

A riportare L. 134.880,91

	Riporto	L.	134.880,91
4. Id. da f. 11 a f. 42 . . . »			29.778,89
			550174.12 —
			<u>520395.23</u>
			29778.89
5. Id. da f. 90 a f. 118 . . . »			17.319,56
			604799.30 —
			<u>587479.74</u>
			17319.56
6. Id. da f. 148 a f. 161 . . . »			13.346,51
			643203.28 —
			<u>629856.77</u>
			13346.51
7. Id. a fol. 164 «			<u>705,91</u>
	Totale L.		196.031,78
b) Muro di riva tronco centrale V. avanti L.	(1)		4.949,30!!!

(1) Muro di riva-tratti a-b Fogli 64-65 Reg. 2.	L.	1.732,25
Id. c-d-e Fogli 67 a 71 »		1.499,11
Id. f Fogli 78-79 »		796,13
Id. g Fogli 82 »		<u>921,81</u>
Totale L.		4.949.30

Detti tratti da *a* a *g* hanno origine a m. 9.43 a ponente della sezione 17 e misurano la complessiva lunghezza di m. 83.46; i lavori riguardano la sola fondazione del muro di riva.

e) Lavori del muro di riva nel tronco orientale valutati per differenza fra l'importo complessivo giusta la nota sottoriportata e quello delle partite a), b), e d) desunte dal registro.

d) Movimenti di materie nel tronco orientale

m. c. 8545.65 a lire 1,20 = . . . « 10.254,78

Totale . . . L. 277.507,29

Ammontare dei lavori eseguiti fino 15 novembre 1907 L. 645.299,81

Idem, (Reg. II Folio 165) nel periodo dal 15 al 17 nov. 1907, computato in proporzione dello avanzamento fra il 15 nov. ed il 31 dic. 1907 (Cfr. Folio 201 del detto Reg.)

$\frac{682.839,24 - 615.299,81}{46} \times 2 = . . . » \underline{1.632,14}$

Somma . . . L. 646.939,95

Dedotto l'ammontare dei lavori fino al 17 dicembre 1907 dianzi calcolato . . . » 369.424,60

Ritornano come sopra L. 277.507,29

La media mensile dei lavori
nel detto periodo risulta

$$\frac{277.507,29}{11} = \text{L. } 25,227,86$$

In conclusione l'Impresa avrebbe potuto e dovuto eseguire dal 17 dicembre 1906 al 18 novembre 1907, lavori per l'importo di	L.	427.875,74
Ne ha invece eseguito per	»	277,507,29
Lavori in meno	L.	150.378,43

E che questo infelice risultato sia da ascrivere a colpa della Impresa medesima, non può essere revocato in dubbio, poichè non può contestarsi che niuna difficoltà era sussistente per lo espletamento dei lavori elencati, così in riguardo alla consegna dei tipi come in riguardo alla consegna delle zone.

Certo è sempre che i frangionde, nella misura prevista, potevano essere costruiti, e vi erano ben due cantieri per la provvista dei massi da impiegare nell'anno successivo.

E finalmente dal maggio 1907, poteva bene procedersi alla costruzione del muro di riva, **zona centrale**, tenuta in sospenso durante l'inverno, malgrado l'ordine di servizio degli 8 ottobre 1906.

I principii fermati già nella precedente sentenza ci dispensano dallo esame della tesi che, nemmeno per quest'ultima categoria di lavori, l'Impresa avesse bisogno di speciali sollecitazioni. E non è affatto vero che vi fosse difformità tra la posizione dei luoghi ed i tipi, tutta riassumendosi la famosa contestazione nella maggiore o minore profondità, cui dovevano impiantarsi le palafitte, ed essendo sempre obbligo della Impresa di eseguire gli ordini della Direzione, salvo a chiedere, occorrendo, una differenza di prezzo.

Ma vi ha di più.

Nel **15 maggio 1907**, la Direzione dei lavori ha comunicato addirittura, per mano di usciere, **l'ordine tassativo e categorico all'Impresa** (da noi esibito) **di eseguire tutto il muro di riva, tronco centrale**, protetto, dai frangionde; ed in dispregio di quest'ordine, l'Impresa non ha dato inizio all'opera che nel **2 settembre** (pag. 114 libretto di lavori II, e pag. 64 Registro II di Contabilità)!

Di tal che, nelle voci di eseguire un ammontare dei lavori (muro di riva e riempimento) per lire **88642,73**, l'Impresa ne ha eseguiti per L. **4949,30 in meno, cioè, L. 83693,43.**

Ed i registri di contabilità attestano in modo eloquentissimo dell'insufficiente sviluppo dello ap-

palto nel detto periodo di tempo, e per colpa dell'Impresa.

Basta infatti guardare al comportamento della Impresa nell'anno successivo 1908, in cui davvero — sotto l'incubo dell'arbitramento — ha fornito l'indice dei suoi obblighi contrattuali; comportamento radicalmente dissimile da quello serbato dal 17 dicembre 1906 sino al novembre 1907.

Invero, nell'ultimo periodo aureo, l'Impresa ha tenuto e tiene in costante operosità ben *tre cantieri*, oltre la *lavorazione a mare*: il primo ad oriente, l'altro al centro, ed il terzo ad occidente, attendendo contemporaneamente alla costruzione ed alla messa in opera dei massi artificiali ed alla scogliera naturale (pag. 177 e seguenti, 210 Reg. IV di contabilità), ai lavori murari del tronco centrale (pag. 177 e 202 Registro suddetto), ai movimenti di materia ivi (pag. 203 ivi), e poi al movimento di materie tronco orientale, e costruzione del muro di riva ivi e ad occidente (pagine 184 a 186, 139 e 187, Reg. med.).

E noi abbiamo dimostrato che nell'anno precedente il cantiere centrale non é esistito affatto (irrisoria com'è la partita dei lavori incominciati nel *settembre*) ed insufficientemente ha funzionato il cantiere a mare, pur essendo entrambi e l'altro ad oriente, vevoli a compensare ad usura — ri-

spetto all' *ordine* dei lavori — la mancanza dei lavori ad occidente.

La quale proposizione risulta appieno dimostrata dall' effettivo svolgimento dell' appalto negli undici mesi dell'ultimo anno, emergendo che l'Impresa **nel 1907** avrebbe potuto e dovuto eseguire lavori, sinanche **in eccedenza di quelli eseguiti nel 1908**, eccedenza che si fissa in lire 38876,41, siccome dimostreremo.

Lo sviluppo dei lavori nel periodo dal 18 nov. 1907 al 17 ottobre 1908, e cioè per undici mesi risulta come appresso.

Importo della contabilità al
7 ottobre 1908 — Reg. IV Foglio 186 L. 1,018,061,36

Lavori eseguiti nel periodo
dal 7 al 17 ottobre, con una media giornaliera nel periodo di lavoro intensivo di L. 1787,92
(Fogli 186 a 224 del Registro) » 17,879,92

Totale . . . L. 1,035,941,28

Si deduce lo avanzamento
del lavoro al 17 novembre 1907
calcolato in » 646,931,95

Restano . . . L. 389,009,33

La media mensile effettivamente raggiunta dall'Impresa è pertanto $\underline{389,009,33} = \text{L. } 35,364,48$

11

Le previsioni invece dal 17 dicembre 1906 al 18 novembre 1907 (gli undici mesi dell'anno precedente, oggetto della controversia) erano	L.	<u>427.885,74</u>
Tornano in meno	L.	<u>38.876.41</u>

Ma — nel campo delle ipotesi — supponiamo l'assurdo, supponiamo, cioè, che il Comune possa esser dichiarato responsabile per lo spostamento di dieci, di venti, magari di centomila lire di lavori, i quali *per sua colpa* non si fossero eseguiti nel 1907, e che sia mestieri perciò di eseguire in un periodo fuori contratto.

E domandiamo: in quale misura sarà dovuto il risarcimento?

A nostro avviso — lasciando da canto la teoria di sopraprezzi *immaginari* su partite di lavoro *immaginarie* ed iperboliche — il danno dovrebbe valutarsi sotto un duplice aspetto: per l'eventuale *maggior costo* delle opere, e per la *permanenza*

degli obblighi dell'appaltatore durante il termine occorrevole all'esaurimento dei lavori.

Nella prima categoria rientrano gli aumenti della *mano d'opera* ed il *rincarò dei materiali*; e la seconda comprende le *spese di amministrazione, di cantieri, di cave, d'impiego del macchinario, di capitali* nonchè *tasse di concessione*, ecc.

Ed il computo, può farsi benissimo, con criteri *razionali* e su dati *di fatto*, al più possibile attendibili, senza vagare nei vortici Cartesiani dell'Impresa.

Si sa infatti che il lavoro medio normale mensile è di lire 40 mila; e quindi potrà sicuramente affermarsi, ad esempio, per il fine di determinare l'ammontare della seconda categoria dei danni, che lo spostamento di lire 20 mila di lavori avrà indotta la necessità della proroga dell'appalto per quindici giorni.

Ciò posto, brevissimi rilievi:

a) O che i lavori si sieno spostati dal 1907 al 1908, o che dal 1908 al 1909, la differenza sul costo della mano d'opera e dei materiali non è addirittura ponderabile; ed i certificati esibiti dalla controparte (sforniti del resto di ogni attendibilità) proverebbero infatti un rincaro nel 1907 di fronte agli *anni precedenti*, i quali non vengono in discussione. Comunque, e per qualsiasi sinistra previsione,

l'aumento non potrebbe eccedere il 10 0/0, che importa su lire 20 mila di lavori (di cui la metà si calcola per mano d'opera) lire 1000.

b) Le spese generali *di amministrazione*, a pag. 21 della specifica della Impresa, sono segnate per mensili lire 4400,00; partita indubbiamente esagerata, sia in rapporto all'entità dell'appalto ed alla zona limitata, su cui si svolge, sia in rapporto del numero effettivo degl'impiegati addetti all'amministrazione medesima, cioè (oltre i germani Cammilli) l'ingegnere Hombert, un contabile ed un amanuense. Possono bene segnarsi, ed anche con criteri lauti, lire 1400,00; e per quindici giorni previsti nel nostro esempio, la misura del danno sarebbe di lire 700,00.

c) Certamente vi saranno operai a lavorare nel periodo di proroga; ma è chiaro che l'appaltatore avrà diritto al prezzo proporzionato ai lavori medesimi, comprensivo parimenti della mano d'opera occorsa. Non poteva perciò, nè doveva tenersi calcolo che del solo eventuale aumento sul costo della mano d'opera, elemento previsto a lettera a). Nè quindi occorre discendere all'esame delle partite indicate a pag. 22 della specifica.

Se si suppone la proroga, deve supporsi che si lavori durante la stessa e che il lavoro si

paghi; e nel prezzo unitario è compresa altresì la remunerazione dell'operaio.

Ad ogni modo, se anche nel danno dovesse rientrare il costo della mano d'opera per il termine prorogato (partita che sarebbe così percepita due volte); se pure dovesse ritenersi per esatta la partita di lire 66,50 al giorno per la manutenzione degli impianti e macchine in movimento per la effettiva esecuzione dei lavori; il risarcimento per quindici giorni, ovvero per lo spostamento di lire 20 mila di lavori, sarebbe di lire 997,50.

d) La fervida fantasia del Cammili gli suggerisce sinanche quest'altra partita di danni « fitti dei locali », in cui comprende ciò che paga (*sic!*) per il godimento « di locali, magazzini, *dormitorio operai* in lire 150 al mese »!

Passi pure la trovata del fitto dei locali e di magazzini, pur avendo nel fatto l'Impresa i suoi depositi e l'officina ed i cantieri e le baracche e l'ufficio su aree comunali e demaniali concessele gratuitamente; ma pare impossibile e muoverebbe ilarità, se non provocasse suprema indignazione, il solo accenno a dormitorii operai gratuiti, inventati di sana pianta, nè imposti, nè addirittura spiegabili in un centro della importanza di Salerno. Spese consimili sono ammessibili solo quando i lavori si svolgano su zone deserte, lon-

tane da centri abitati, e sulle quali deve per necessità raccogliersi la squadra degli operai, come una sola famiglia.

Bene inteso che pure ad ammetterla questa famosa partita, non determinerebbe per 15 giorni che il danno di lire 75,00;

e) Le *cave* si usa di contrattarle ed il Cammilli le ha costantemente contrattate *a misura*: il prezzo cioè in proporzione dell'*estrazione* (1) ovvero per una determinata *estensione* di terreno da *sfruttare*.

Prima o dopo che le estrazioni avvengano non è perciò affatto rilevante.

Comunque, ammesso per poco che vi sieno termini rigorosi ed improrogabili di *tempo*, è chiaro che, cessata l'*estrazione* della pietra, cessa il *corrispettivo*. E potrà disputarsi soltanto della necessità di altra *contrattazione* ovvero di *espropriazioni*, e sia pure a condizioni più onerose, in vista dell'*effettivo* rincaro dei materiali.

Ma siffatto rincaro non potrebbe nell'attualità eccedere il 10 % (da computarsi parimenti sulla metà del *costo dei lavori*, coefficiente di materiali), sommato il quale all'altro 10 %, supposto rincaro della mano d'opera, si determinerebbe il

(1) Così fu praticato anche per le cave *De Marsico* e *Cioffi*.

10 0/0 di aumento sulla *massa* complessiva dei lavori.

Donde — nella subordinatissima ipotesi e per il caso contemplato dello spostamento di lavori per colpa del Comune, per lire 20000—l'altra partita di danni in lire 1000.

f) Ammortamento dei capitali costituenti il cantiere.

Non è *credibile* — nè *proporzionato* all'appalto — il valore del cantiere in lire 520,000.

Il naviglio non eccede le lire 150,000 ed altrettanto valgono le macchine, i binari, carrelli, ecc.

Vada pure per lire 350,000.

E posto il caso di responsabilità del Comune per 15 giorni di ritardo, si determinerebbe la responsabilità per i danni, che si risolvono negli interessi 5 0/0 in L. 728.

g) Interessi — L'Impresa ha riscosso dal Comune *tutto quanto*, secondo il piano finanziario, poteva riscuotere.

Nè la misura della riscossione si sarebbe surpassata, ove pure si fosse compiuto un quantitativo di lavori maggiore.

L'aumento della somma contabilizzata potea determinare questi soli vantaggi: di rendere anzi tempo fruttifero del 5 0/0 il maggior supero di carico del Comune (il 42 0/0) dalla chiusura dei conti *a fine*

di anno, e di far *riscuotere* gradatamente il 58 0/0 dallo Stato e dalla Provincia, riscossione che è parimenti rinviata col diritto della Impresa ai danni, cioè agl'interessi legali.

Supposto il ritardo imputabile al Comune di quindici giorni, senza nemmeno tener calcolo del *dies a quo* di decorrenza degl'interessi sulla rata di supero di carico del Comune, l'Impresa non potrebbe pretendere che gl'interessi in L. 41,65.

b) E l'*immobilizzazione* dell'Impresa — domanda radicalmente **nuova** — dovrebbe parimenti commisurarsi per 15 giorni, dando diritto alla partita di danni (ritenuta esatta l'assurda misura di L. 50,000 di utili netti annui) in L. 2080.

e) Degl'*interessi usurarii* e delle mediazioni a sensali ecc. non è il caso d'intrattenersi per le ragioni di diritto esposte nella 1.^a nostra allegazione.

RIASSUMENDO

I registri di contabilità sono serviti a corroborare — con la irresistibile potenza dei numeri — le nostre proposizioni fondamentali, e cioè:

a) la deplorabile **inerzia della Impresa** nei primi due anni, sino al *dicembre 1906*;

b) il **conseguente** spostamento dell'**ordine** dei lavori;

c) la *negligenza della Impresa medesima pur nel 1907*; risultando la **irrilevanza** — principalmente in riflesso dell'**ordine** previsto e *contrattuale* dei lavori — dello inadempimento del Comune circa i tronchi estremi.

Donde le illazioni:

— L'Impresa deve a sè medesima imputare il danno, che afferma di avere sofferto.

— L'Impresa è responsabile dei danni derivati al Comune, elencati e dimostrati nella istanza **ri-convenzionale**: spese di remissione ai frangionde *incompleti*, rivalsa di quelle maggiori occorse al muro di riva e delle altre di amministrazione, *in corrispondenza del termine prorogato ecc.*

Napoli 8 dicembre 1908.

Avv. Prof. **Alessandro Guarracino**

Avv. **Michele Jannicelli** estensore



